

Pubblicato il 17/02/2020

Sent. n. 135/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2011, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Palmieri, dall'abogado Omar Massimo Hegazi, dall'avv.to Sergio di Gangi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio del terzo in Brescia, Via Aldo Moro n. 13; contro

Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3; Consorzio per la Gestione del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, non costituitosi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2018, proposto da Rita Zaccaria, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

contro

Parco dei Colli di Bergamo non costituito in giudizio; Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 73 del 2011:

- DELL'ORDINANZA COMUNALE 5/11/2010, RECANTE L'INGIUNZIONE A DEMOLIRE OPERE EDILIZIE ABUSIVE;

- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONSEGUENZIALI E CONNESSI, ANCORCHE' NON CONOSCIUTI.

quanto al ricorso n. 878 del 2018:

- DEL PARERE NEGATIVO ESPRESSO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA IN DATA 21/6/2018;

- DELL'ATTO DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO IN DATA 29/6/2018, RECANTE IL PREAVVISO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA EX ARTT. 167 E 181 D.LGS. N°42/2004.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comune di Bergamo e della Soprintendenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. La ricorrente riferisce di aver ceduto ai 2 figli – per atto di donazione del 13/6/2006 – la nuda proprietà di un'area di 26.487 mq. con l'esistente immobile, riservandosi l'usufrutto generale e vitalizio. Il compendio insiste in zona C1 (destinata a parco agricolo forestale) ed è ubicato nel perimetro del Parco dei Colli di Bergamo istituito con L.r. 18/8/1977 n. 36.

B. Rappresenta che, animata dal proposito di un recupero ambientale dell'area (all'epoca incolta e abbandonata) con piante da frutto, il 13/7/2003 aveva proposto domanda di rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione di una stalla con annesso fienile (recupero residenziale), sistemazione del fondo a uliveto e frutteto, aggiunta di vegetazione autoctona, rifacimento della recinzione esistente.

C. Dopo il parere favorevole del Parco e della Commissione edilizia, veniva rilasciato il titolo abilitativo 2/4/2005. Attualmente, il compendio ospita piccole piante da frutto e ulivi su 19.309 mq., oltre a 600 alberi messi a dimora. Le attività sono gestite dall'Azienda agricola della ricorrente (che opera con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ed è iscritta al registro delle imprese), supportata dal marito, dai figli e da salariati stagionali.

D. Per incrementare la produzione e la commercializzazione dei prodotti, nel 2005 venivano eseguiti nuovi lavori non autorizzati, ossia l'ampliamento dell'edificio residenziale (camera per 26,27 mq.), nuovi vani interrati per 28,21 mq. (ad uso deposito materiali e caldaia/impianti tecnologici), un locale interrato di 68,77 mq. per il ricovero degli automezzi dell'impresa, un manufatto fuori terra di 76,59 mq. per conservazione, degustazione e vendita di prodotti aziendali.

E. A seguito dell'ordinanza di sospensione lavori, il 14/11/2006 la ricorrente presentava al Comune di Bergamo istanza di titolo abilitativo in sanatoria (doc. 10) e il 30/8/2007 inoltrava domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica al Parco dei Colli (doc. 11). Quest'ultimo Ente si esprimeva negativamente con atto del 9/5/2008 (doc. 17), impugnato innanzi a questo T.A.R. ricorso r.g. 741/2008.

La domanda di rilascio del provvedimento di sanatoria veniva dichiarata improcedibile dal Comune – adducendo il difetto del presupposto accertamento di compatibilità paesaggistica – con provvedimento notificato il 13/11/2008. Il 5/11/2010 il dirigente della Divisione Gestione del Territorio emetteva l'ordine di demolizione delle opere abusive.

F. Con gravame n. 73/2011 r.g. ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, il ricorrente impugna l'ordinanza 5/11/2010, deducendo le seguenti censure in diritto:

I) Violazione del D. Lgs. 42/2004, della L.r. 12/2005, degli artt. 31 e 32 del DPR 380/2001, dell'art. 3 della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, in quanto:

- l'amministrazione ha semplicemente richiamato il provvedimento presupposto, di circa 2 anni risalente, che rilevava l'improcedibilità della domanda di sanatoria per mancato accertamento della compatibilità paesaggistica;
- l'autorità preposta alla tutela del vincolo si è limitata a evocare il divieto di autorizzazione ex post, omettendo di compiere la dovuta istruttoria e di pronunciarsi nel merito;
- l'art. 82 della L.r. 12/2005 recepisce il D. Lgs. 42/2004 nella sua formulazione originaria, per cui non trovano applicazione le modifiche introdotte dall'art. 26 del D. Lgs. 157/2006 e neppure quelle previste dal successivo D. Lgs. 63/2008;

- deve escludersi un automatismo nell'applicazione del D. Lgs. 42/2004 novellato, poiché la Regione Lombardia ha ritenuto di posticipare la conclusione della fase transitoria – e dunque l'applicazione del regime più rigoroso – a un momento successivo (31/12/2009);
- la più severa normativa che esclude la sanatoria ambientale (D. Lgs. 157/2006) è entrata in vigore a lavori già da tempo conclusi (cfr. dichiarazione di fine lavori 14/12/2005);
- le censure predette sono già state illustrate nel ricorso r.g. 741/2008, per cui sarebbe opportuno disporre la riunione;
- la motivazione è del tutto insussistente, non avendo l'amministrazione accertato se siano configurabili volumi interrati o volumi tecnici, esclusi dalla previsione di cui all'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004;
- l'ordinanza impone di demolire anche un locale caldaia seminterrato oltre a locali accessori e un'autorimessa interrati, realizzati in difformità al titolo abilitativo, quando il primo (di dimensioni di 2 m. x 3 e di 2,30 m. di h) è una mera pertinenza del fabbricato principale (con natura di volume tecnico) e così pure i secondi, palesemente privi di ogni incidenza sul paesaggio;
- il 27/3/2008 è stata presentata un'autonoma istanza di sanatoria per box e spazi interrati, ma l'iter istruttorio non si è ancora concluso;

II) Violazione e falsa applicazione, sotto molteplici profili, degli artt. 31 e 32 del DPR 380/2001, della L.r. 12/2005, della L.r. 36/77 istitutiva del Parco dei Colli, dell'art. 13 delle NTA del PSA del Parco dei Colli, dell'art. 12 del PTCP del Parco, degli artt. 4 e 10.1.6 del Piano delle regole del PGT di Bergamo, del D. Lgs. 42/2004, dell'art. 1 della L. 241/90, dell'art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per illogicità, perplessità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, sproporzione, in quanto:

- il provvedimento non indica un autonomo profilo di lesione dell'interesse paesaggistico tutelato, limitandosi a recepire il provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica (già impugnato nel gravame r.g. 741/2008);
 - la L.r. 12/2005 (artt. da 59 a 62) regola l'attività edilizia nelle aree agricole, per l'importanza economica e sociale dell'agricoltura;
 - l'art. 59 ammette la realizzazione di opere funzionali all'attività agricola, e chi è qualificato come imprenditore agricolo professionale (IAP) può realizzare gli interventi edificatori contemplati a titolo gratuito;
 - la normativa predetta è stata recepita all'art. 13 delle NTA del Piano di Settore Agricolo del Parco dei Colli;
 - l'odierna ricorrente è titolare di Azienda agricola, ed esercita la coltivazione diretta di olive e frutti da bosco; ha depositato la relazione paesaggistica e il Piano di sviluppo aziendale, del tutto compatibile con le caratteristiche ambientali del fondo;
 - nel Parco dei Colli è ammesso l'ampliamento degli edifici fino al 20% del volume esistente (art. 12.5 del PTCP, che prevale sulla normativa generale come statuito dal PGT del Comune di Bergamo);
 - secondo l'art. 10.1.6 del Piano delle Regole, gli interventi in ampliamento possono essere realizzati anche mediante la creazione di manufatti edilizi isolati, complementari a quello principale (doc. 23);
 - l'insanabilità dell'abuso produrrebbe effetti sproporzionati, costringendo a demolire ciò che si può riedificare (cfr. sentenze di questo T.A.R. 19/3/2008 n. 317 e sez. I – 22/9/2010 n. 2555);
 - anche nella fattispecie si è verificato un "guadagno ambientale" (recupero di aree incolte, utilizzo di materiali naturali, richiamo all'architettura rurale circostante);
 - nell'esame di impatto ambientale del 10/3/2009, al sito è assegnata la classe 4 di sensibilità paesistica, mentre al manufatto è stato assegnato il grado 1 (inferiore alla soglia di rilevanza);
 - la ricorrente ha presentato una nuova istanza al Parco dei Colli (doc. 25) impegnandosi anche alla riqualificazione di un sentiero storico in stato di incuria e abbandono (iniziativa denominata "*valorizzazione dei percorsi storici nel Parco dei Colli di Bergamo*"), a condizione di mantenere il manufatto realizzato, anche previa stipulazione di un accordo sostitutivo *ex art. 11 della L. 241/90*.
- La ricorrente formula istanza istruttoria e chiede CTU per la descrizione dello stato dei luoghi.

G. Si sono costituiti in giudizio il Parco dei Colli e il Comune di Bergamo, chiedendo la reiezione del gravame.

H. Con istanza in data 28/12/2017, la ricorrente presentava al Parco dei Colli una nuova domanda di accertamento della compatibilità delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica. Si tratta, nello specifico, della realizzazione di un porticato annesso a un fabbricato residenziale preesistente – destinato alla protezione delle piante di Aloe Vera coltivate ai fini sia della vendita sia della produzione di integratori alimentari e di prodotti estetici – e di un magazzino interrato per le olive (doc. 1).

I. Dopo l'emissione del parere favorevole di compatibilità paesaggistica della Commissione paesaggio del Parco (seduta del 6/2/2018), con atto 21/6/2018 la Soprintendenza emetteva parere negativo, ritenendo l'istanza non ammissibile a sanatoria per un "*effettivo incremento di volume reale e geometrico*" a seguito delle opere eseguite. Faceva seguito il consequenziale preavviso di rigetto del Parco dei Colli *ex art. 10-bis della L. 241/90*.

L. Con gravame r.g. 878/2018 l'esponente censura il provvedimento sfavorevole dell'autorità statale, adducendo in diritto la violazione dell'art. 167 commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, lesione dei principi di razionalità e proporzionalità dell'azione amministrativa, dato che:

- le opere sono irrilevanti sotto un profilo urbanistico edilizio, in quanto il PGT di Bergamo esclude dal computo del volume i locali interrati con altezza inferiore a 2,70 metri e i portici (art. 8.2.1 NTA del Piano delle regole – doc. 8);
- il Parco dei Colli si è pronunciato positivamente, in quanto i manufatti sono inidonei a provocare un danno ambientale, mentre la Soprintendenza non ha effettuato alcun apprezzamento, limitandosi a opporre l'incremento del volume reale e geometrico;
- la Soprintendenza è tenuta ad esprimere un giudizio pieno, ossia un autonomo apprezzamento di merito sull'accettabilità dell'opera nel contesto tutelato, che nel caso di specie è totalmente mancato;
- nel richiamare le sentenze di questo T.A.R. 19/3/2008 n. 317, e sez. I – 25/5/2010 n. 2139, rilevano le norme del PGT comunale, del PTCP e del Piano di Settore Agricolo del Parco dei Colli, ai sensi dei quali l'intervento è assentibile;
- la ricorrente ha assunto l'onere di migliorare l'ambiente attraverso colture di particolare pregio, come gli ulivi e i piccoli frutti, e i miglioramenti dell'azienda si riflettono sull'ambiente che viene curato in coerenza con la sua naturale (e formale) destinazione.
- il Parco dei Colli ha accertato che dalle opere abusive non può derivare alcun danno collaterale all'ambiente.

M. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza, chiedendo il rigetto del gravame.

N. Con ordinanza collegiale 11/8/2017 n. 1025 è stata accolta l'opposizione al decreto presidenziale di perenzione 2/3/2017 n. 70.

O. Con sentenza 14/5/2018 n. 471 è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso r.g. 741/2008, poiché <<*Con deposito documentale effettuato alla data dell'11 aprile 2018, la stessa parte ha prodotto in giudizio il Verbale della Commissione per il Paesaggio del Parco dei Colli di Bergamo del 6 febbraio 2018, nel quale: "fatta salva la verifica da parte del Comune territorialmente competente, relativamente alla conformità dell'intervento rispetto al regolamento edilizio vigente; in considerazione delle trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto, a seguito della lettura e la interpretazione del contesto ambientale, valutati gli elementi di criticità, preso atto che la richiesta in sanatoria è presentata da un'azienda agricola legittimata dalla Legge Regionale 12/2005 (artt. 59 e 60), con relativo Piano di Sviluppo aziendale nel quale si dichiara che il progetto risulta a servizio dell'azienda per la coltivazione di aloe e agrumi, così come i locali interrati adibiti a magazzino e lavorazione delle olive coltivate nel fondo per la produzione di olio, considerando che i manufatti realizzati senza autorizzazione risultano compatibili paesaggisticamente con il contesto ambientale circostante, si esprime parere favorevole"*>>.

P. L'istanza di rinvio dell'udienza per la proposizione di motivi aggiunti è stata rigettata con decreto presidenziale 10/12/2019 n. 308, adducendo che <<*l'atto depositato qualificato come*

“Provvedimento di diniego 2/12/2019”, si presenta, viceversa, come una nota, formata dal responsabile dell’Area tecnica del Parco dei Colli di Bergamo, la quale, secondo il suo tenore letterale, si limita a trasmettere una documentazione progettuale integrativa alla Soprintendenza di Bergamo e Brescia, e chiede conclusivamente la “disponibilità ad un incontro congiunto con le progettiste, per condividere l’adeguata procedura”>>.

Q. Alla pubblica udienza del 22/1/2020 i gravami sono stati chiamati per la discussione. Nel corso di quest’ultima, il Presidente ha avvisato i legali delle parti ai sensi dell’art. 73 comma 3 Cpa (dandone conto nel verbale) di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso r.g. 73/2011 per omessa impugnazione del provvedimento comunale di diniego della sanatoria. Di seguito, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

0. I due ricorsi appaiono connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo – sebbene non necessariamente riferiti agli stessi interventi edilizi – e pertanto se ne dispone la riunione, potendo essere decisi con un’unica sentenza ai sensi dell’art. 70 del Codice del processo amministrativo.

La ricorrente censura i provvedimenti del Comune e della Soprintendenza che, in tempi diversi, hanno rispettivamente ordinato la rimozione delle opere abusive e espresso parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica.

1. Il gravame r.g. 73/2011 è inammissibile.

1.1 Come sottolineato dalla stessa parte ricorrente nell’esposizione in fatto dell’atto introduttivo, l’originaria domanda di rilascio del provvedimento di sanatoria è stata dichiarata improcedibile dal Comune – adducendo il difetto del presupposto accertamento di compatibilità paesaggistica del Parco dei Colli – con provvedimento datato 10/11/2008 e notificato il successivo 13/11/2008 (doc. 5 della produzione comunale del 5/3/2018). Come correttamente evidenziato dalla resistente difesa, l’atto comunale è conseguente al giudizio negativo dell’Ente preposto all’emissione del parere a tutela del patrimonio ambientale.

1.2 In mancanza di tempestiva impugnazione, il provvedimento del Comune – che si è pronunciato in via definitiva sulla domanda di sanatoria – si è definitivamente consolidato, e si rivelerebbe inutile una pronuncia caducatoria dell’ordine di demolizione 5/11/2010. Ne deriva, quale conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso r.g. 73/2011.

1.3 Non è meritevole di apprezzamento le tesi sviluppate dalla parte ricorrente nella memoria finale del 18/12/2019: a suo avviso siccome il Parco dei Colli, nei pareri 29/1/2018 e 6/2/2018, ha ritenuto le opere sanzionate paesaggisticamente compatibili, avrebbe implicitamente annullato il precedente provvedimento 9/5/2008 che dichiarava “non accoglibile l’istanza” di accertamento di compatibilità paesistica delle stesse opere. Premesso che non è chiaro se le situazioni sottese siano perfettamente coincidenti, il *revirement* dell’Ente preposto esplica la propria efficacia *ex nunc*, mentre il provvedimento comunale di improcedibilità (che si fonda sul parere sfavorevole del 6/2/2018) è governato dal principio *tempus regit actum*.

2. Il ricorso r.g. 878/2018 è infondato nel merito.

2.1 L’art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 prevede il possibile accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo nei seguenti tassativi casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2.2 La giurisprudenza ha chiarito che la norma in esame ritiene sufficiente l’aumento di volumetria a precludere l’accoglimento dell’istanza di conformità, riferendosi la necessità dell’utilità alle sole superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 2/8/2018 n. 1923). In merito poi alle modalità di calcolo dei volumi e superfici a fini paesistici, la giurisprudenza ha dato rilievo alla circolare del Segretario generale del MIBACT n. 33 del 26/6/2009, che nel dettare talune linee interpretative ed

operative ai fini dell'autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi del menzionato art. 167 D. Lgs. 42/2004, ha chiarito che *“per volumi s'intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto”*. E' stato rilevato, in particolare, che le nozioni di superficie e volume sotto il profilo paesaggistico sono diverse e non sovrapponibili a quelle conosciute in ambito urbanistico: si tratta *“... di qualificazioni che interessano le superfici e i volumi di qualsiasi natura, in quanto rileva la loro percepibilità come ingombro alla visuale ovvero la modificazione alla realtà preesistente, tale da arrecare un "vulnus" agli interessi superiori di tutela del paesaggio”* (TAR Friuli Venezia Giulia – 31/5/2019 n. 239; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 1/7/2019 n. 1523; T.A.R. Puglia Bari, sez. III – 25/9/2019 n. 1218).

2.3 E' stato da tempo chiarito che costituisce *jus receptum* quello per cui il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e di altro tipo, costituendo opera valutabile anche la realizzazione di un *garage* interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 14/5/2019 n. 2539 e la giurisprudenza di secondo grado ivi citata).

2.4 Nel caso di specie si controverte di un portico, che integra la nozione di volume rilevante ai fini dell'accertamento di compatibilità paesistica.

2.5 Sul volume interrato, vale il canone secondo cui il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara – 7/10/2019 n. 235; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 31/5/2017 n. 874; Consiglio di Stato, sez. VI – 23/4/2019 n. 257, ad avviso del quale non è consentito all'interprete ampliare la portata della norma di cui all'art. 167 comma 4, che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcuna, escluse; cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 15/10/2019 n. 4888).

2.6 Infatti, la realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una non trascurabile alterazione dello stato dei luoghi, sicché la scelta legislativa di precludere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria si pone in perfetta coerenza con la regola della non sanabilità *ex post* degli abusi commessi in zona vincolata, fatta eccezione per le poche ipotesi, oggetto di elencazione tassativa, che riguardano interventi effettivamente privi di impatto sull'assetto del bene vincolato (T.A.R. Liguria, sez. I – 22/5/2019 n. 468). In buona sostanza, l'irrelevanza paesaggistica dei volumi interrati è smentita da unanimi approdi giurisprudenziali, secondo cui il divieto di sanatoria si applica anche nei confronti di questo tipo di interventi realizzati senza titolo, a nulla rilevando il fatto che essi non rappresentino un ostacolo o una limitazione per le visuali panoramiche (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 14/6/2019 n. 3288).

3. E' inammissibile, infine, l'impugnazione del preavviso di rigetto del Parco, priva di rilevanza lesiva.

4. In conclusione, il gravame r.g. 73/2011 è inammissibile, mentre il ricorso r.g. 878/2018 è in parte inammissibile e in parte infondato.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), previa riunione dei ricorsi in epigrafe definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il gravame r.g. 73/2011;
- dichiara in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso r.g. 878/2018.

Condanna parte ricorrente a corrispondere al Comune di Bergamo e alla Soprintendenza la somma di 1.500 cadauno, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Tenca

IL PRESIDENTE

Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO